

CAMERA DEI DEPUTATI N. 524

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SEGNI)

Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione
del promontorio di San Benigno in Genova

Seduta del 31 ottobre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2693, vennero dichiarate di pubblica utilità le opere previste nel progetto 12 agosto 1925 per la formazione delle nuove banchine del bacino di Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno. L'esecuzione di tali opere fu affidata al Consorzio autonomo del porto di Genova ed avrebbe dovuto essere effettuata in dodici anni a decorrere dalla data del decreto.

Successivamente, con la legge 25 maggio 1939, n. 816, tale termine venne prorogato di otto anni. A causa degli eventi bellici, che seguirono, anche detto nuovo termine risultò insufficiente e pertanto, con decreto-

legge del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, il termine di anni 20, previsto nella legge 25 maggio 1939, n. 816, venne sostituito dal termine di anni trenta.

Ma nemmeno questa proroga del termine utile per l'ultimazione delle opere si è dimostrata sufficiente alla esecuzione di tutti i lavori.

Infatti, mentre una notevole parte del progetto del 12 agosto 1925 — e precisamente quella riguardante la diga foranea, le banchine, i riempimenti, le sistemazioni stradali interne, la recinzione doganale ed una prima parte dei lavori ferroviari — è stata già da tempo realizzata, le opere di esproprio, di sbancamento della collina di San

Benigno e la sistemazione stradale della zona sono ancora in gran parte da eseguire per cause non imputabili al Consorzio autonomo del porto di Genova.

Pertanto, allo scopo di consentire il completamento delle opere previste dal progetto del 1925, con le modifiche rese necessarie dal traffico sempre più intenso del porto (secondo un nuovo piano tempestivamente presentato dal Consorzio autonomo), occorre ulteriormente prorogare il termine previsto dal citato decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, che è venuto a scadere il 5 febbraio 1957.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si sostituisce al termine di trenta anni, previsto dal più volte citato decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, il termine di anni quaranta. Con questa nuova proroga, pertanto, il termine per l'esecuzione, da parte

del Consorzio autonomo del porto di Genova, delle opere e degli espropri necessari, viene fissato al 5 febbraio 1967.

Con l'articolo 2 si conservano al Consorzio autonomo del porto di Genova, per l'esecuzione delle opere e degli altri impianti previsti, i benefici fiscali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801. Rispetto ai benefici fiscali finora goduti, vengono pertanto soppressi quelli di cui alla legge 8 luglio 1904, n. 351 (e ciò per adeguarsi alle direttive dell'attuale politica economico-finanziaria, contraria alla concessione di agevolazioni fiscali particolari) e quello di cui al terzo comma del già citato articolo 38 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801 (esonero dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione) non potendo il comune di Genova rinunciare ulteriormente a tale introito.

Al provvedimento hanno aderito le Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni quaranta.

ART. 2.

Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 38 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.